

DELIBERA N. 476/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI LEDRO (TRENTO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “*che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019*” e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 13 luglio 2020, recante “*Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano nonché per l’elezione diretta dei consigli circoscrizionali in due comuni della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano*”;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 19 agosto 2020 (prot. n. 0346175), con la quale il dott. Lorenzo Leoni ha segnalato che “*in data 13 agosto 2020, sulla piattaforma social facebook all’indirizzo: <https://www.facebook.com/745884422198555/videos/3548233845189411/> [...] il Sindaco uscente Renato Girardi compariva protagonista in [un] video, a contenuto chiaramente politico – propagandistico e pubblicato in vista della sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative [e aveva] utilizzato per lo stesso video, come ambientazione degli interni, la sede comunale e le insegne istituzionali ivi riposte*”, in maniera non conforme all’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale referendaria e comunale della città di Ledro in corso di svolgimento;

VISTE le note del 17 settembre 2020 (prot.lli n. 0379334 e n. 0379619) con le quali il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha trasmesso, a seguito della richiesta di istruttoria da parte dell’Autorità del 20 agosto 2020 (prot.n. 0346360) e del sollecito di trasmissione degli esiti del 15 settembre 2020 (prot. 0375844), le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Ledro in data 24 agosto 2020. Al riguardo, il Comitato, avendo verificato che “*l’attività di comunicazione segnalata non è stata pubblicata sul canale istituzionale del Comune di Ledro che ha altro e diverso profilo Facebook come facilmente riscontrabile, bensì su un account privato denominato “Insieme per la Valle” riferibile ai Sindaco Renato Girardi che, pur titolare di carica pubblica, può ovviamente compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle propri funzioni istituzionali*”, ha proposto l’archiviazione degli atti, considerata anche la “*successiva rimozione dalla pagina Facebook “Insieme per la Valle” del filmato oggetto di contestazione*”;

ESAMINATA, in particolare, la nota dell’8 settembre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Ledro, Renato Girardi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, asserendo quanto segue:

- *il video è stato pubblicato il 13 agosto 2020 sulla pagina Facebook “Insieme per la Valle” creata il 24 aprile 2015 e recentemente aggiornata al fine di utilizzarla per la comunicazione elettorale inerente la coalizione a sostegno della candidatura;*

- *non si tratta pertanto di una comunicazione dell’Amministrazione comunale bensì a carattere personale del candidato sindaco Renato Girardi”; il “filmato composto di vari spezzoni girati in momenti diversi” [reca] nei primi 14 secondi del video, che dura 1 minuto e 18 secondi in totale [l’immagine del Sindaco] posizionato nel corridoio che conduce all’ufficio vero e proprio, luogo scelto meramente per questioni di resa video;*

- *non c’è, nei fatti, una coincidenza temporale fra registrazione, montaggio e pubblicazione, quindi [si ritiene] che non si possa parlare degli uffici comunali quali “sede di trasmissione”, ma al più di una levità nell’utilizzo dello sfondo per la [...] dichiarazione;*

- *infine, “il filmato è stato comunque immediatamente rimosso dalla pagina in questione, non è più in alcun modo visibile online e allo stesso non è stato data alcuna ulteriore diffusione”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 e prosegue fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che il video, versato in atti, è stato pubblicato – secondo quanto asserito dal Sindaco nelle memorie - in data 13 agosto 2020 nel profilo *facebook* *“Insieme per la Valle”* Renato Girardi ancor più uniti per Ledro e contiene la presentazione del Sindaco di Ledro uscente Renato Girardi, a candidato Sindaco nelle elezioni per il rinnovo dell'Ente;

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Ledro attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dalla *“coalizione a sostegno della candidatura”* come rappresentato nelle memorie difensive;

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che nella presentazione della candidatura del Sindaco uscente Girardi vengono inquadrati spazi del Comune ed, in particolare, il gonfalone del Comune insieme ai loghi delle liste a sostegno della candidatura medesima;

RILEVATO che tale attività è quindi presumibilmente imputabile all'Ente, inducendo nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione del video da parte del Comune e, in particolare, del Sindaco uscente, a sua volta ricandidato e risulta per l'effetto non conforme alla disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 28 del 2000;

PRESO ATTO che il Comune di Ledro, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato che *“il filmato è stato comunque immediatamente rimosso dalla pagina in questione, non è più in alcun modo visibile online e allo stesso non è stato data alcuna ulteriore diffusione”*;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione del video in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l'attività di rimozione della pubblicazione in questione è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, ma con le diverse motivazioni addotte;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*";

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Ledro e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone